

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI ASPI E MINIASPI

Sostituiscono la mobilità, la disoccupazione ordinaria e quella con requisiti ridotti

È in vigore dall'inizio dell'anno la normativa che introduce i nuovi ammortizzatori sociali: l'ASPI che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria e la mobilità, ma anche la MINIASPI che prende il posto dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Da quando?

ASPI e MINIASPI si applicano per i licenziamenti a partire dal 1° gennaio 2013. Per i licenziamenti effettuati fino al 31 dicembre 2012 continua ad applicarsi la vecchia normativa (quella della disoccupazione ordinaria).

Attenzione: la mobilità si trasformerà definitivamente in ASPI solo dal 2017.

Cos'è l'ASPI?

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) è la nuova forma di assicurazione finalizzata a garantire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che rimangono involontariamente **disoccupati a partire dal 1° gennaio 2013**. Sostituisce le attuali forme di indennità di mobilità, di disoccupazione


ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e di disoccupazione speciale edile.

Nessuna modifica subiscono, invece, le prestazioni attualmente vigenti per i lavoratori del settore agricolo.

Rimangono attive, inoltre, le disposizioni speciali per le disoccupazioni previste per i rimpatriati.



L'ASPI al posto della disoccupazione ordinaria



Quali requisiti occorre avere?

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che perdono involontariamente il proprio lavoro e che:

- sono disoccupati, cioè privi di lavoro e iscritti ai centri per l'impiego, manifestando la propria immediata disponibilità al lavoro;
- possono far valere 52 settimane di **contribuzione** nel biennio che precede l'inizio del periodo di disoccupazione;
- possono far valere 2 anni di **anzianità assicurativa** (cioè chiunque abbia lavorato anche solo una settimana prima dei 2 anni che precedono la disoccupazione).

La contribuzione versata fino ad ora per la disoccupazione sarà valida anche ai fini della contribuzione ASPI.

Per apprendisti e soci lavoratori di cooperative (di facchinaggio e logistica) che in precedenza non avevano una copertura assicurativa per la disoccupazione, sarà dunque necessario attendere di aver maturato 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, dunque solo dal 2015 potranno usufruire dell'ASPI.

Quale importo?

L'indennità mensile varia a seconda della retribuzione percepita dall'avente diritto.

Sugli importi erogati non viene operata nessuna trattenuta contributiva (l'indennità è comunque assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF).

- Per retribuzioni medie imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni **pari o inferiori a 1.180 euro al mese** (per l'anno 2013), l'importo è pari al 75% della busta paga.
- Per retribuzioni medie imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni **superiori a 1.180 euro** (per l'anno 2013), l'impor

Chi può averla?

I beneficiari sono tutti i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, che perdano involontariamente il proprio lavoro. Sono **compresi anche**:

- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative di produzione di lavoro (DPR 602/70);
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti in pubblici servizi;
- i lavoratori sospesi (ad esempio i soci di cooperativa che non vengono fatti lavorare pur non ricevendo la lettera di licenziamento);
- i lavoratori edili.

Sono esclusi i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale, con l'eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono entro l'anno di vita del bambino, ma anche di chi si dimette per giusta causa, di chi si dimette per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (quando intervenuta: per trasferimento del dipendente ad una diversa sede distante più di 50 chilometri dalla residenza; nell'ambito della procedura di conciliazione secondo le modalità introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro).

Sono esclusi dalla normativa ASPI i lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori agricoli.

- to è pari al 75% di 1.180 euro incrementato del 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e i 1.180 euro.

L'indennità comunque non può superare l'importo massimo definito annualmente e che per l'anno 2013 è pari a 1.152,90 euro.

L'indennità subisce una **decurtazione legata al tempo di percezione** se superiore ai 6 mesi:

- dopo 6 mesi viene ridotta del 15%;
- dopo 12 mesi è ridotta di un ulteriore 15%.

Come si presenta la domanda per l'ASPI?

La domanda va presentata **entro 68 giorni** dalla data del licenziamento, oltre i quali si perde il diritto all'indennità economica, **esclusivamente per via telematica anche presso il Patronato INCA CGIL** (per questo servizio è necessario prendere un appuntamento). La fruizione dell'indennità è condi-

zionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.

L'indennità decorre:

- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno dalla cessazione;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se successiva alla presentazione della domanda di indennità;
- dall'ottavo giorno dalla fine del periodo di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.

La sospensione

L'indennità mensile ASPI viene sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 6 mesi in caso di rioccupazione come lavoratore dipendente.

È il datore di lavoro che dovrà segnalare l'assunzione agli uffici competenti. La sospensione avviene anche in caso di ripresa dell'attività lavorativa in un paese comunitario o fuori dalla Comunità Europea.

L'INPS precisa che per la determinazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle giornate effettivamente lavorate.

Al termine del periodo di lavoro inferiore ai 6 mesi, l'indennità riprende a decorrere.

Per quanto tempo?

da oggi fino alla fine del 2015

	fino a 49 anni di età	dai 50 anni di età in poi	dai 50 anni ai 54 anni di età	dai 55 anni in poi
2013	8 mesi	12 mesi		
2014	8 mesi		12 mesi	14 mesi
2015	10 mesi		12 mesi	16 mesi

da gennaio 2016 in poi

l'indennità economica durerà **12 mesi** fino a 54 anni di età, con detrazione dei periodi di ASPI o MINIASPI già fruiti nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro


l'indennità economica durerà **18 mesi** dai 55 anni in poi nel limite delle settimane di contribuzione fatte valere nel biennio e con detrazione dei periodi di ASPI o MINIASPI già percepiti nei 18 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro



www.cgil.bergamo.it

IL COMMENTO

La nuova ASPI:
“Inclusi per la prima volta nuovi tipi di lavoratori, ma a regime si registrerà una forte riduzione della mobilità”



di Fulvio Bolis
della segreteria provinciale CGIL

Con un titolo ambizioso ma molto poco realistico “Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” il 27 giugno 2012 il Parlamento ha definitivamente approvato la legge n. 92. Il paese, tuttavia, continua a trovarsi in una profonda recessione.

Il Governo Monti interviene in una materia, quella del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, vasta e complessa, negando la necessità di un confronto serio e costruttivo con tutte le rappresentanze sociali, facendo finta di essere in un paese che cresce, mentre si è investiti da una profonda crisi. Nella legge si promuovono l'idea assai singolare che il paese sia fermo perché le aziende non possono licenziare e il principio che serva

una minore tutela nei casi di licenziamento individuale, quasi possa essere da stimolo alle assunzioni. Contrariamente alle dichiarazioni del Ministro Elsa Fornero, oggi la realtà ci dice che i nodi della situazione italiana nel mercato del lavoro sono rimasti tutti tali e quali: restano, infatti, immutati l'abuso dei contratti precari, l'esclusione di tante lavoratrici e di tanti lavoratori dal sistema di tutele e di ammortizzazione sociale, continuano a mancare prospettive nuove di lavoro per giovani e donne, come mancano vere politiche di formazione, riqualificazione e ricollocazione.

La CGIL ha, da subito, espresso un giudizio negativo sulla legge di riforma del mercato del lavoro nel suo complesso, stigmatizzando le modifiche apportate nei casi di licenziamento (articolo 18 dello Sta-

tuto dei lavoratori).

Dal 1° gennaio scorso è entrato in vigore il sistema dell'ASPI che sostituisce i trattamenti preesistenti relativi al sostegno per la disoccupazione involontaria: ora, se da un lato alcune tipologie di lavoratori sono state incluse per la prima volta tra i beneficiari della misura, dall'altro si evidenzia, a regime, una forte riduzione della “mobilità”. Con questo numero di Materiali CGIL vogliamo offrire una prima informazione per meglio orientarsi nella complessità e nelle contraddizioni della cosiddetta legge Fornero, una piccola guida utile per chi si trovasse, suo malgrado, nella necessità di dover ricorrere all'ASPI.





PER INFORMAZIONI E PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

BERGAMO (sede provinciale)

Via Garibaldi 3, tel. 035.3594120
lunedì 8.30-12, da martedì a venerdì 8.30-12
e 14.30-18.30, sabato 8.30-11.30

CALUSCO D'ADDA

Via Donizetti 139, tel. 035.790505
martedì e sabato 8.30-12,
giovedì 8.30-12 e 14-18

CLUSONE

Via Vittorio Veneto 3, tel. 0346.21016
martedì 8.30-12 e 13.30-17.30, venerdì 8-11

DALMINE

Via Camozzi 2, tel. 035.566390
martedì 8.30-12, mercoledì 14-18,
giovedì 8.30-12, sabato 9-12

GAZZANIGA

Via Verdi 1, tel. 035.711234
mercoledì 14-18, sabato 8-11

GRUMELLO DEL MONTE

Piazza Invalidi del Lavoro 38, tel. 035.830662
martedì 14.30-18.30, mercoledì 8.45-12.15
e 14.30-18, sabato 8.30-11.30 (solo su
appuntamento)

PONTE SAN PIETRO

Via dei Mille 6, tel. 035.617990
martedì 14-18, mercoledì 8.30-12,
venerdì 14.30-18.30

ROMANO DI LOMBARDIA

Via Colleoni 30, tel. 0363.910705
martedì e giovedì 8.30-12 e 14-18
venerdì 14.30-18, sabato 8.30-11.30

SERiate

Via Cerioli 25/b, tel. 035.300849
martedì 14-18, giovedì 8.30-12 e 14-18
venerdì 14-18

TRESCORE BALNEARIO

Via Lotto 6/f, tel. 035.943111
martedì 8.45-12.15, giovedì 8.45-12.15 (solo su
appuntamento), venerdì 8.45-12.15 e 14.30-18

TREVIGLIO

Via Battisti 43/b, tel. 0363.41662
martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12 e 14-18
giovedì 8.30-12, sabato 8.30-11.30

ZOGNO

Via Mazzini 41, tel. 0345.92422
martedì 9-12.30, mercoledì 9-12.30

Cosa succede all'indennità di mobilità?

Per il periodo 2013-2016 in materia di indennità di mobilità viene modificata solo la sua durata, che è progressivamente ridotta. Come abbiamo già scritto sopra, **dal 2017** questo istituto verrà definitivamente trasformato in ASPI (salvo un eventuale ulteriore intervento legislativo).

Così, nel periodo transitorio 2013-2016, le durate cambiano:

nel 2013 e per tutto il 2014

- 12 mesi fino a 39 anni di età (24 mesi se al sud);
- 24 mesi dai 40 ai 49 anni di età (36 mesi se al sud);
- 36 mesi dai 50 anni di età in poi (48 mesi se al sud).

Nel 2015:

- 12 mesi fino a 39 anni di età;
- 18 mesi dai 40 ai 49 anni di età (24 mesi se al sud);
- 24 mesi dai 50 anni di età in poi (36 mesi se al sud).

Nel 2016:

- 12 mesi fino 39 anni di età;
- 12 mesi dai 40 anni ai 49 anni di età (18 mesi se al sud);
- 18 mesi dai 50 anni di età in poi (24 mesi se al sud).



La MINIASPI al posto della disoccupazione con requisiti ridotti

(Per lavoratori con poca contribuzione, dunque a tempo determinato o precari, ...)

La legge istituisce anche un'indennità chiamata MINIASPI che di fatto sostituisce **dal 2013** la disoccupazione con requisiti ridotti. Valgono qui le stesse regole previste per l'indennità ASPI per quanto riguarda lo stato di disoccupazione e la presentazione della domanda. Diversamente dall'iter che riguardava la vecchia disoccupazione con requisiti ridotti, la domanda va presentata, pena decadenza, entro 68 giorni dal licenziamento come previsto per l'ASPI (dunque i precari e i lavoratori saltuari devono presentare subito la domanda, non attendere l'anno successivo).

Chi può averla e con quali requisiti?

Hanno diritto alla MINIASPI tutti i lavoratori dipendenti:

- che perdono involontariamente il lavoro a partire dal 1° gennaio 2013;
- che sono disoccupati e iscritti ai centri per l'impiego, manifestando la propria immediata disponibilità al lavoro;
- che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

Non è necessario avere il biennio di anzianità.

Sono esplicitamente esclusi dall'applicazione della norma MINIASPI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Quale importo e per quanto tempo?

L'importo erogato con la MINIASPI è uguale a quello definito per l'ASPI e viene corrisposto mensil-

mente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane fatte valere nell'anno.

La sospensione

L'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie in caso di nuova occupazione come lavoratore dipendente per un periodo massimo di 5 giorni. La sospensione avviene anche per ripresa del lavoro in uno stato estero sia della Comunità Europea sia extracomunitario. Sempre d'ufficio al termine della sospensione viene ripristinata l'indennità per il periodo rimanente al momento della sospensione.

Una MINIASPI particolare: quella per il 2012

Per la disoccupazione con requisiti ridotti, che indennizza le giornate non lavorate nel 2012, viene introdotta la MINIASPI 2012 (diversa, dunque, dalla semplice MINIASPI).

Solo per questa tipologia relativa al 2012 (transitoria e valida solo per le domande inoltrate **da gennaio a marzo 2013 e relativa al 2012**), per quanto riguarda il diritto alla prestazione vengono applicate le norme della disoccupazione a requisiti ridotti.

La legge di riforma, abrogando l'indennità di disoccupazione

con requisiti ridotti, ha disposto l'assorbimento della prestazione nella nuova indennità MINIASPI.

L'INPS, a seguito del confronto con il ministero del Lavoro, ha definito come debba avvenire l'assorbimento nella nuova prestazione.

Rimangono esclusi dalla MINIASPI 2012 tutti i lavoratori agricoli che dovranno presentare domanda entro il 2 aprile 2013 potendo far valere il requisito normale (102 contributi giornalieri nel biennio 2011-2012).

Quali requisiti per la MINIASPI 2012?

I requisiti assicurativi e contributivi rimangono quelli previsti per il diritto all'abrogata indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e cioè:

- 2 anni di assicurazione;
- almeno 78 giornate di lavoro fatte valere nel 2012;
- non è necessario che il richiedente sia inoccupato.

Per la durata della MINIASPI 2012, viene applicata la stessa normativa della MINIASPI. Per gli importi in pagamento